

***Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)***

Mercoledì 13 giugno 2007

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 2161 Governo (testo base), C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 giugno 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri della II Commissione giustizia, che è favorevole con osservazioni, e della VIII Commissione ambiente, che è favorevole con una condizione e un'osservazione. È altresì pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, che reca condizioni e osservazioni. Non sono invece finora pervenuti i pareri delle altre Commissioni competenti in sede consultiva.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, premesso che preferisce attendere che pervengano tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, preannuncia che intende presentare emendamenti per recepire le condizioni contenute nel parere del Comitato per la legislazione, che illustra sinteticamente. Esprime invece perplessità sulla prima delle due osservazioni contenute nel parere della II Commissione giustizia, la quale suggerisce di specificare, nel nuovo articolo 2 della legge n. 241 del 1990, che i termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni, non soltanto «per una sola volta», come previsto nel testo della Commissione, ma «per una sola volta e per un periodo non superiore al doppio di tali termini». Rileva che, se tale precisazione deve intendersi nel senso che, ad esempio, un termine di novanta giorni possa essere sospeso per ulteriori centottanta giorni, essa sarebbe contraria allo spirito del provvedimento, che intende garantire il cittadino; se invece deve intendersi nel senso che un termine di novanta giorni può essere sospeso al massimo per altri novanta, in modo che nel complesso il procedimento duri non più del doppio del termine, essa può essere accolta, ma non nella formulazione, poco chiara, proposta dalla II Commissione.

Gabriele BOSCETTO (FI), nel richiamare il dibattito della II Commissione, evidenzia come l'osservazione sia stata apposta al parere alla luce di una riflessione del deputato Contento, il quale suggeriva che, proprio per tutelare il cittadino, fosse stabilito un limite anche alla durata della sospensione del procedimento.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, osserva che l'ambiguità segnalata dal relatore potrebbe essere superata prevedendo che i termini per la conclusione del procedimento possano essere sospesi «per una sola volta e per un periodo non superiore al termine stesso».

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, si riserva di riflettere su quale sia il modo migliore per limitare la durata della sospensione del procedimento. Per quanto riguarda invece la seconda osservazione contenuta nel parere della II Commissione, che propone di sopprimere l'articolo 9, comma 2, si pronuncia per il mantenimento del testo della Commissione. Ricorda che la disposizione che la II Commissione suggerisce di sopprimere è volta a dimezzare, portandolo da

centoventi a sessanta giorni, il termine entro il quale può essere proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un atto della pubblica amministrazione.

Gabriele BOSCETTO (FI) invita il relatore a considerare che il termine di centoventi giorni costituisce una maggiore garanzia per il cittadino che intenda proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ricorda inoltre che l'ampiezza di tale termine è motivata dal fatto che il ricorso straordinario deve poter avvenire ancora dopo la scadenza dei termini per il ricorso al giudice amministrativo.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, richiama la condizione contenuta nel parere espresso dalla VIII Commissione ambiente, la quale chiede in sostanza di ripristinare l'articolo 12 nel testo del Governo. Ricorda che tale articolo corrisponde all'articolo 10 del disegno di legge C. 2161, il quale conteneva un unico comma 2, recante misure per la razionalizzazione del sistema dei controlli amministrativi sulle attività di impresa in materia ambientale e della relativa certificazione di qualità. Ricorda che tale comma è stato sostituito, a seguito dell'approvazione del suo emendamento 10.10, il quale recepisce le indicazioni contenute negli identici emendamenti Zaccaria 10.1 e Dato 10.2. A suo avviso, la disciplina di cui agli attuali commi da 2 a 6 dell'articolo 12 è da preferirsi a quella di cui al comma 2 dell'articolo 10 del testo del Governo, perché più dettagliata.

Marco BOATO (Verdi) sottolinea come la VIII Commissione abbia rinvenuto nelle disposizioni recate dai commi da 2 a 6 profili di particolare problematicità, evidenziando, tra l'altro, in particolare come la sostituzione dell'attuale sistema di certificazioni e di controlli ambientali pubblici nei confronti delle piccole e medie imprese con un sistema volontario di partecipazione delle stesse a sistemi di certificatori risponda più alle esigenze della competitività aziendale che a quelle della tutela e della salvaguardia dell'ambiente e rischi inoltre di ostacolare il percorso di integrazione tra pubblico e privato nella tutela dell'ambiente e della tutela dei cittadini. Invita pertanto il relatore a rivedere il proprio contrario avviso rispetto al recepimento della condizione posta dalla VIII Commissione.

Franco RUSSO (RC-SE) condivide le osservazioni del collega Boato.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che sul punto in esame potrebbe essere ripristinato il testo del Governo.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, si riserva di riflettere ulteriormente sul punto segnalato nella condizione formulata dalla VIII Commissione. Non ritiene invece di accogliere l'osservazione della stessa Commissione, che, a suo giudizio, non aggiungerebbe nulla al testo della Commissione.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritiene per contro che l'osservazione della VIII Commissione dovrebbe essere accolta, in quanto va nella direzione più volte auspicata dal suo gruppo, ossia quella di estendere gli obblighi in materia di procedimento amministrativo anche ai privati che gestiscono servizi di pubblica utilità. Evidenzia che il ricorso a società di diritto privato, ma di fatto controllate dal soggetto pubblico, è l'espediente con il quale sempre più spesso gli enti locali eludono gli obblighi posti a carico delle amministrazioni pubbliche dalla legge n. 241 del 1990.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), *relatore*, considerato che la Commissione non può concludere l'esame nella seduta odierna, dovendo attendere che pervengano i pareri mancanti delle Commissioni competenti in sede consultiva, si riserva di riflettere sulle questioni emerse nel corso del dibattito odierno, al fine di predisporre eventuali emendamenti per recepire le indicazioni delle altre Commissioni.

Franco RUSSO (RC-SE), premesso che le confederazioni sindacali del lavoro stanno prendendo contatti con i gruppi per segnalare alcune questioni relative all'articolo 11, invita il relatore a valutare l'opportunità di approfondire tali questioni, eventualmente anche sentendo i colleghi della XI Commissione.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.